



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di NOVARA**

nr. 1305 /2025 Prot.U
DIRETTIVA n° 6 /2025

ALLA QUESTURA DI	NOVARA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	NOVARA
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI	ARONA
AL COMANDO TENENZA CARABINIERI DI	
BORGOMANERO	
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI	NOVARA
AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI	BORGOMANERO
AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI	NOVARA
AL COMANDO POLIZIA FERROVIARIA DI	NOVARA
AL COMANDO POLIZIA POSTALE	NOVARA
AI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL CIRCONDARIO	LORO SEDI
AL GRUPPO CC FORESTALI DI	NOVARA
AI SOSTITUTI PROCURATORI	
AI V.P.O.	
ALLE SEGRETERIE della PROCURA DELLA REPUBBLICA	
ALLE SEZIONI DI P.G.	SEDE

e per conoscenza:

➤ AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI	TORINO
➤ AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI	NOVARA
➤ AL SIGNOR PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI	NOVARA
➤ AL SIGNOR MAGISTRATO COORDINATORE UFFICIO GIP/GUP TRIBUNALE DI	NOVARA
➤ AL SIGNOR MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI	NOVARA

Oggetto: legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, pubblicata sulla G.U. n.280 del 2.12.2025 è entrata in vigore **17 dicembre 2025**.

La legge, oltre a introdurre il delitto di *femminicidio*, contiene disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale unite dal comune denominatore di rafforzare, il *«contrastò alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*, in ambito domestico e non solo, anche irrobustendo il sistema sanzionatorio.

In ogni caso si ribadisce che tutti i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere devono essere trattati con priorità assoluta in ogni fase .

Interventi sul Codice penale.

Il delitto di femminicidio.

La novità è data dall'introduzione della fattispecie di *“femminicidio”* di cui all'art.577 bis c.p., connotata da elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio di cui all'art.575 c.p.

Il primo elemento caratterizzante riguarda la **vittima**, potendo essere soltanto una **donna**.

Il solo dato di genere, però, non è sufficiente, poiché anche il reato di cui all'art.575 c.p. può essere commesso nei confronti di una donna; e infatti, l'art.577 bis c.p. richiede, oltre all'essere una donna vittima del reato, ulteriori **elementi caratteristici alternativi**, rinvenibili ora nelle finalità dell'agire, ora nella tipicità della condotta dell'autore.

Occorre che l'autore cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:

- atto *“di odio”* o *“di discriminazione”* o *“di prevaricazione”*
- ovvero quale atto *“di controllo o possesso o dominio in quanto donna”*
- oppure quale (re)azione di fronte *“al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”*
- ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un *“atto di limitazione delle sue libertà individuali”*.

In presenza di una di queste condizioni, in coerenza con la previsione del femminicidio quale fattispecie autonoma rispetto all'omicidio, troverà applicazione un **trattamento sanzionatorio dedicato**:

- la **pena base** consiste nell'**ergastolo**
- il riconoscimento di **circostanze attenuanti** incontra precisi **limiti di diminuzione** di pena

“Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro” (comma 3).

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici” (comma 4).

Inoltre, potranno trovare anche applicazione, se il caso, le circostanze aggravanti di cui agli artt.576 e 577 c.p., alcune delle cui previsioni (ad esempio, art.576 n.5.1., l’omicidio in occasione del reato di cui all’art.612 bis c.p.), avranno l’effetto di paralizzare l’operatività di circostanze attenuanti.

Come rilevato se non ricorrono gli elementi qualificanti l’agire e la condotta, come sopra richiamati, troverà applicazione il delitto di omicidio di cui all’art.575 c.p. Prevedibili, dunque, problemi di tipicità conseguenti alla necessità di delineare i confini del delitto di femminicidio, nonché problemi di prova.

Certamente di fronte all’omicidio di una donna sarà subito necessario verificare se ricorrono gli elementi caratteristici del femminicidio o meno (almeno uno), per ascrivere il fatto ora all’art.575, ora all’art.577 bis c.p.

Si evidenzia che gli elementi caratteristici non sono tutti omogenei, nel senso che l’atto “*di odio*” o “*di discriminazione*” o “*di prevaricazione*” potrebbe trovare origine nella mera misoginia slegata, dunque, da ogni pregresso rapporto con la vittima, come, invece, farebbero supporre gli altri connotati dell’atto.

Si dovranno affrontare problemi **di prova**: ad esempio, a provare l’atto di “controllo” o quello di “limitazione delle libertà” sarà sufficiente una sola condotta? Quale prova *finalistica* sarà necessaria per provare l’atto di “*odio*” e quello di “*prevaricazione*”? Quali criteri da adottare per distinguere l’atto di “*possesso*” da quello di “*dominio*”? Prima che si formi un indirizzo interpretativo giurisprudenziale non potremmo che avvalerci della esperienza maturata nelle indagini sui delitti in materia, in particolare quella in merito al reato di cui all’art.612 bis c.p. quando spesso abbiamo a che fare con atti qualificabili come “*di controllo o possesso o dominio*”, nonché ad atti di reazione di fronte “*al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*”.

Parimenti utile l’esperienza acquisita nei casi di maltrattamenti e che potrà servire a definire l’atto “*di prevaricazione*” o quello di limitazione delle libertà individuali.

L’aggravante di genere.

I connotati delle condotte e le finalità dell’agire che caratterizzano il delitto di femminicidio sono stati trasferiti dal Legislatore anche in altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere, inserendoli quali circostanza aggravante (applicabile, appunto, «*quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un*»).

rappporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali») e che, con felice espressione, è stata giustamente definita una “aggravante di genere”.

L’aggravante di genere si ritrova nei tipici delitti di cosiddetto “codice rosso”: maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572 comma 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 comma 4 c.p. con richiamo all’art.582 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-bis comma 4 c.p.), ma pure nel reato di interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.).

Tuttavia, gli effetti sanzionatori di questa aggravante di genere non sono uguali per ogni fattispecie in cui è prevista.

Nella più parte delle ipotesi, l’aggravante è ad effetto speciale, comportando un aumento di pena da un terzo alla metà o da un terzo a due terzi (artt.572, c.5, 585, c.4, 593 ter, c.6, 612 bis, c.4, 612 ter, c.5), ma non così per il delitto di violenza sessuale di cui all’art.609 bis (posto che rientra nel nuovo n.5 ter 1. dell’art.609 ter c.p. con aumento di pena di un terzo).

L’effetto di questa aggravante introdotta in più fattispecie non riguarda, però, solo l’aspetto sanzionatorio, ma comporta conseguenze anche procedurali, quali quelle per il reato di cui all’**art.582 c.p.**

Infatti, poiché l’aggravante di genere è stata inserita nell’art.585 c.p.(con il comma 4) *sic e simpliciter* (ossia senza alcun coordinamento sul comma 1 dell’articolo), se ricorrerà renderà procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali di cui all’art.582 c.p.

Sarà, pertanto, opportuno, nel futuro, adeguatamente verificare se, in caso di lesioni personali, ricorra solo l’aggravante di cui all’art. 577 n.1 c.p. o anche quella nuova di genere, dipendendo dalla valutazione la procedibilità a querela o d’ufficio.

Si evidenzia che, al contrario, quando l’“aggravante di genere” ricorra nel delitto di atti persecutori di cui all’art.612 bis c.p. la procedibilità resta a querela (art.612 bis, c.5 c.p.).

L’aggravante di genere, infine, assume anche ulteriori rilievi procedurali/processuali. Infatti, in tema di **intercettazioni**, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis c.p. o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma c.p. (ossia quando ricorre l’aggravante di genere), **non opera il limite di durata massima di 45 giorni** (art.267, c.3 ultima parte c.p.p.).

Inoltre, l’aggravante di genere ha importanti effetti quanto alla scelta delle **misure cautelari** da richiedere al giudice (di cui *infra*).

Il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p.

Con la novella si prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «*non più convivente*» quando «*l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*».

In questi casi, si risolve la questione posta in giurisprudenza sull'applicabilità dell'art.572 e dell'art.612 bis c.p. in caso di condotte vessatorie commesse ai danni dell'ex partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori, secondo i tempi di visita concordati o stabiliti dal giudice civile.

Una novità è introdotta con l'**art. 572 bis c.p.**, prevedendosi la **confisca obbligatoria** delle cose usate per commettere il reato «*ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari*».

Resta, però, non chiarita la ragione per cui una previsione analoga non sia stata prevista né per gli atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p., né per la diffusione non consensuale di materiale intimo di cui all'art.612 ter c.p., trattandosi di delitti per cui è stabilita l'aggravante speciale *“del mezzo informatico”* e laddove l'esperienza giudiziaria dimostra che sono commessi spesso ricorrendo a tali strumenti, come dimostrano i tanti sequestri di telefoni cellulari e altri dispositivi che le nostre indagini registrano.

Modifiche al codice di procedura penale.

Competenza del Tribunale monocratico per il reato di cui all'art.572 c.p. e per il reato di cui all'art.612 ter c.p. (nuovo art.33 ter c.p.p.)

La riforma introduce l'art.33 ter c.p.p., con cui si prevede che il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p., anche se aggravato ai sensi del comma secondo o dell'aggravante di genere, sia di competenza del **Tribunale monocratico**.

Parimenti si dispone per il reato di cui all'art.612 ter c.p. (*“revenge porn”*).

Deve però osservarsi che rientra nella competenza del Tribunale collegiale il reato di cui all'art. 612 bis c.p., qualora ricorra l'aggravante di genere (comma 4) poiché la pena è di 10 anni e 10 mesi di reclusione, e trova pertanto applicazione la regola generale dell'art. 33-bis c. 2 c.p.p. che individua la competenza, nel Tribunale collegiale.

Assunzione di informazioni della persona offesa.

Con la legge n.69/2019, onde sollecitare e accelerare le determinazioni di indagine del PM, è stato introdotto l'art. 362 comma 1-ter c.p.p., che impone per una serie di delitti, l'audizione della vittima (o del querelante/denunciante) entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, consentendone la deroga in determinate situazioni.

Come da direttive date, in questo Ufficio si assolve all'obbligo soprattutto mediante audizione diretta della persona offesa (o del querelante/denunciante) da parte del PM designato, ossia disponendo l' audizione mediante delega alla PG ovvero adottando il motivato provvedimento di differimento dell'audizione nei casi prestiti dalla legge e fino a ricoprendervi tutti quelli in cui l'audizione si rivelerebbe non proficua per la tutela della persona offesa ovvero solo fonte di un rischio di vittimizzazione secondaria.

La nuova legge:

- 1) ridisegna l'obbligo quanto al reato di cui all'art.575 c.p. nella forma tentata
- 2) aumenta le fattispecie sottoposte a tale obbligo di audizione *accelerata*, includendo il nuovo reato di femminicidio nella forma tentata, nonché quello dell'art.593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, quello dell'art. 612-ter c.p., quelli di cui agli artt.582 e 583 quinquies c.p. se anche aggravati dalla circostanza di genere di cui all'art.585, quarto comma c.p.
- 3) rimodula i margini di delegabilità dell'atto istruttorio in questione.

L'art.362, c.1 ter c.p.p. come modificato dalla novella legislativa, dispone che, quando si procede per i delitti previsti

- ✓ dall'art. **575** c.p. nella forma tentata, *aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;*
- ✓ *dall' 577-bis c.p. nella forma tentata;*
- ✓ dall' art. 572 c.p., consumato o tentato;
- ✓ *dall'art. 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma*, consumato o tentato
- ✓ dagli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, consumati o tentati
- ✓ dall'art.612-bis c.p., consumato o tentato
- ✓ *dall'art.612-ter c.p.*, consumato o tentato
- ✓ dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e **585, quarto comma**

il P.M. deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Inoltre, la disposizione **rimodula i margini della delegabilità** dell'assunzione delle informazioni dalla persona offesa (e dal denunciante/querelante/istante), stabilendo che

“Il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salvo la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale” (art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.)

Ciò posto si conferma pertanto la possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria con delega all'audizione.

Tuttavia, si pone una **regola generale** secondo cui, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione*».

È prevista la possibilità di **deroga** dando delega alla polizia giudiziaria, da giustificare con «*decreto motivato*».

In ogni caso, si impone il divieto assoluto di delega qualora si proceda per il reato di cui all’art. 612-bis nelle ipotesi di cui al comma 4, ossia quando ricorra l’aggravante di genere.

Da queste disposizioni si può fondatamente concludere che l’audizione del denunciante/querelante/istante che non sia anche persona offesa sarà sempre delegabile alla polizia giudiziaria, anche laddove costui abbia chiesto di essere esaminato dal P.M. e senza necessità di adottare un decreto motivato.

A fronte della richiesta tempestiva e motivata della persona offesa di essere esaminata dal P.M. occorre distinguere il caso in cui quest'ultimo possa derogarvi adottando un decreto motivato e delegando la p.g., da quello in cui, procedendosi per il reato di cui all’art. 612 bis, c.4 c.p. la deroga non sia consentita.

In ogni caso l’obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa (o dal denunciante/querelante/istante) deve sempre essere assolto entro i tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo l’adozione del decreto motivato di differimento nei casi consentiti.

a) La regola generale e la possibilità di derogarvi mediante delega alla polizia giudiziaria.

Secondo la **regola generale**, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione*».

Si ritiene che la richiesta motivata debba essere sottoscritta personalmente dalla persona offesa.

La norma, però, non chiarisce quando la richiesta possa considerarsi *tempestiva*, né, tantomeno, il contenuto minimo di motivazione che debba possedere.

Quanto alla **motivazione**, appare fondato rilevare che la persona offesa dovrà indicare specificamente le ragioni che giustifichino la personale conduzione dell'atto da parte del P.M.

Potrà rilevare indubbiamente la **gravità del fatto** non solo in sé considerata, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa, in quanto, se si voglia trovare una *ratio* alla necessità che sia il P.M. ad esaminare la persona offesa, dovrebbe risiedere nella situazione di particolare vulnerabilità in cui sia venuta a trovarsi la persona offesa, in modo che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato potrebbe fornire l'adeguata tutela, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda e non a seguito di una conoscenza "veicolata" dalla p.g. delegata all'audizione.

Quanto al criterio con cui valutare la **tempestività** della richiesta non si può che riferirsi al dato temporale rispetto a quando pervenne la notizia di reato, tempestiva dovendosi considerare una richiesta di audizione pervenuta *ad horas* o comunque entro il termine di legge stabilito per l'audizione.

Un utile parametro per valutare la tempestività della richiesta può rinvenirsi nel nuovo **art. 90 bis c.p.p.**:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter..."

Dunque, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità (*rectius*, solitamente, la polizia giudiziaria) riceverà l'avviso della facoltà di chiedere di essere esaminata personalmente dal P.M. e potrà immediatamente determinarsi.

Si tratta di un obbligatorio avviso alla p.o. ma per evitare equivoci e fraintendimenti che potrebbero risolversi in inopportune sollecitazioni alla persona offesa di avvalersi della facoltà in questione, si deve precisare che l'eventuale richiesta della persona offesa dovrà essere spontanea, specificamente motivata, nonché verbalizzata, onde consentirne il vaglio al magistrato.

La normativa non indica i criteri a cui il P.M. debba ispirarsi per denegare l'audizione personale.

Appare preferibile adottare un provvedimento sintetico, con cui il magistrato, valutato il fatto di causa in relazione alle condizioni della persona offesa in particolare e alle esigenze di tutela, deroghi alla richiesta, rilevando che l'attuale situazione non esiga l'audizione personale, essendo utilmente delegabile alla p.g. e dando, pertanto, delega dell'incumbente.

Ovviamente, si tratterà di valutare caso per caso, non essendo possibile predisporre una motivazione adatta a tutte le situazioni.

Oltre alla valutazione sulla motivazione della richiesta, il p.m. dovrà verificarne la **tempestività** e si è già annotato che sarà tempestiva una richiesta presentata entro il termine di legge dato per l'assunzione delle informazioni come stabilito nell'art.362, c.1 ter c.p.p.

Potrebbe accadere che, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all'incumbente presentando la motivata richiesta di essere sentita dal p.m.

In questa evenienza, sarà opportuno che la polizia giudiziaria prenda immediatamente contatto col P.M. e nel caso in cui il termine dei tre giorni sia al di là dal venire non si procederà all'atto istruttorio, demandando al P.M. la valutazione della richiesta.

Tuttavia, qualora il termine sia in scadenza, dovendo essere rispettato, si procederà all'atto delegato, il P.M. poi sempre potendo, se valutate fondate le ragioni, procedere personalmente a un'audizione.

Concludendo, si deve comunque sottolineare che, in tutti i casi, troverà sempre applicazione la possibilità di differire l'audizione della persona offesa ai sensi dell'art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p. in presenza di *“imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”*.

Ciò in quanto si tratta di norma a salvaguardia di interessi superiori e che non trova deroga nella riformulazione dell'art. 362, c.1 ter c.p.p.

Pertanto, si possono formulare le seguenti direttive:

- *qualora la polizia giudiziaria sia la prima autorità ad avere contatto con la persona offesa, la informerà, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter (art.90 bis c.p.p.)*
- *qualora la persona offesa abbia spontaneamente e motivatamente dichiarato di avvalersi della facoltà di essere esaminata dal P.M., il magistrato assegnatario del procedimento, entro i canonici tre giorni dall'iscrizione del procedimento, valuterà se procedere personalmente all'audizione della persona offesa, ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività come sopra indicato; ovvero, con decreto motivato nei termini di cui sopra, delegherà l'incumbente alla polizia giudiziaria*

- *in ogni caso, il P.M., pur ritenute fondate le ragioni e la tempestività della richiesta, tuttavia, potrà sempre differire l’audizione della persona offesa con decreto motivato sulle “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa” (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)*
- *qualora il procedimento si instauri su iniziativa della persona offesa e senza preventivo contatto con la polizia giudiziaria (presentazione di denuncia/querela presso questo Ufficio) la richiesta di audizione diretta del p.m. dovrà essere sottoscritta dalla persona offesa, tempestiva e motivata nei termini nei termini già indicati;*
- *in questo caso il P.M. assegnatario del procedimento entro i tre giorni dall’iscrizione del procedimento, valuterà se procedere personalmente all’audizione della persona offesa, ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività come sopra indicato; ovvero, con decreto motivato nei termini di cui sopra, potrà delegare l’incumbente alla polizia giudiziaria*
- *In ogni caso il P.M. pur ritenute fondate le ragioni e la tempestività della richiesta, tuttavia potrà sempre differire l’audizione della persona offesa con decreto motivato sulle “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa” (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)*
- *quanto alla tempestività, la richiesta della persona offesa dovrà pervenire entro i termini di legge dati per la sua audizione secondo l’art.362, c.1 ter c.p.p.; se, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all’incumbente chiedendo di essere sentita dal P.M. e motivandone le ragioni, la polizia giudiziaria prenderà immediatamente contatto col P.M. e, nel caso in cui il termine dei tre giorni sia al di là dal venire, non si procederà all’atto istruttorio, demandando al magistrato la valutazione della richiesta; qualora, invece, il termine sia in scadenza e non si possa attendere oltre, dovendo essere rispettato, si procederà all’atto delegato.*

Obbligo dell’audizione del p.m. in caso di procedimento per il reato di cui all’art. 612 bis, comma quarto c.p.

Qualora si proceda per il reato di cui all’art. 612 bis, comma quarto c.p. e la persona offesa abbia chiesto di essere *audita* personalmente dal P.M., l’esame non potrà essere delegato alla p.g. (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.).

La richiesta deve essere motivata in relazione al fatto valutato anche alla stregua delle condizioni soggettive della persona offesa, nonché delle esigenze di tutela e pervenire entro il termine dato dall’art.362, c.1 ter c.p.p. per l’audizione.

Dunque, l’obbligo di audizione del p.m. non è automatico, ma sorgerà solo dopo che il P.M. abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Come orientarsi se, all’esito della valutazione, la richiesta sia ritenuta intempestiva, infondata o immotivata?

Ritenere di non procedere comunque all'audizione della persona offesa si risolverebbe nella violazione della regola generale posta dall'art. 362, c.1 ter c.p.p. Pertanto, in questi casi il P.M. delegherà l'audizione alla polizia giudiziaria con decreto, (rispettando il termine dei tre giorni), e tenuto conto della gravità già ritenuta in sè dal legislatore nei casi di cui all'art 612 bis c. 4 cp , esplicitando in modo dettagliato i motivi per cui la richiesta sia ritenuta non tempestiva o priva del tutto di motivazione

Infine, anche laddove il P.M. ritenga che la richiesta sia fondata e tempestiva, potrà sempre non effettuare l'audizione della persona offesa con decreto motivato sulle “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa” (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)

Relativamente alle regole in materia di flusso di notizie, a fronte della modifica dell'art. 6 D.Lgs. n.106/2006, si dispone che nella comunicazione dei dati di cui all'art.326, c.1 ter c.p.p., da inoltrare al Procuratore Generale, si inseriscano anche quelli inerenti ai nuovi adempimenti stabiliti per i nuovi reati inseriti nell'art. 362, c.1 ter c.p.p., nonché se vi sia stata richiesta della p.o. di essere *audita* dal PM. e i casi in cui sia avvenuto o, se consentito, l'esame sia stato delegato con decreto motivato o differito.

Modifiche in materia di intercettazioni.

La legge nr. 181/2025 fa assumere all'aggravante di genere introdotta in più fattispecie anche effetti di natura procedurale/processuale.

Un primo effetto riguarda la **disciplina della durata delle intercettazioni**, in quanto, al ricorrere della circostanza in questione, si prevede una **deroga al regime generale** in materia di cui all'art. 267, c. 3, ultimo periodo, c.p.p., come modificato dalla c.d. legge Zanettin (termine massimo di 45 giorni, salvo “elementi specifici e concreti” che rendano “assolutamente indispensabile” la prosecuzione).

Infatti, oltreché per il nuovo reato di femminicidio di cui all'art.577 bis c.p.p. “quando si procede... per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale”, non trova applicazione il limite di durata delle intercettazioni posto a 45 giorni (nuova ultima parte del comma 3 dell'art.267 c.p.p.).

In sintesi: le intercettazioni inerenti a queste fattispecie non avranno limite di durata, ma le proroghe avranno sempre durata di 15 giorni.

Dunque i reati in esame si aggiungono alle altre ipotesi di deroga contemplate dalla legge (per i reati di criminalità organizzata e affini, ex art. 13 d.l. 152/1991, e per i reati che a tale decreto rinviano) ma, per il resto, continuano a essere disciplinati dal

“regime ordinario” quanto alla durata delle proroghe stesse: “sicché anche in materia di intercettazioni sembra profilarsi una ulteriore frammentazione del sistema con emersione di tre distinti canali (disciplina generale con limite dei 45 giorni salvo deroghe; reati “codice rosso” aggravati per i quali non opera il limite dei 45 giorni ma per il resto sottoposti alla disciplina generale; reati di criminalità organizzata e parificati, soggetti a un regime speciale sotto plurimi aspetti”¹.

La scelta delle misure cautelari.

L’aggravante di genere influisce anche sui criteri di scelta delle misure cautelari. In particolare, si amplia il numero dei reati per i quali, in presenza di esigenze cautelari, ricorre la presunzione relativa di adeguatezza delle **misure custodiali** (arresti domiciliari e custodia in carcere), superabile solo quando:

- **siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;**
- **oppure** le esigenze cautelari «*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*», purché mettano al riparo la persona offesa dal «*pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica*» (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.)

Questa presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali già trova applicazione nella scelta della misura della custodia in carcere per più reati, tra cui quelli degli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., quando non ricorrono le circostanze attenuanti previste (oltre per i reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché anche per i reati di cui agli artt. 575, 600-bis, c.1, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies c.p.; art.275, c.3 seconda parte c.p.p.).

Si ricorda che anche la presunzione assoluta dell’adeguatezza della custodia in carcere in caso di esigenze cautelari per i reati di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis c.p. (art.275, c.3 prima parte c.p.p.).

Con l’introduzione del comma 3.1. nell’art.275 c.p.p. si prevede, in caso di esigenze cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per:

- **il delitto di cui all’art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma, c.p.**
- **il delitto di cui all’art. 577-bis c.p., nella forma tentata**
- **per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, nu.1 e 585, c.4, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma c.p.**

Per questi delitti la “**prima scelta**” cautelare sarà quella custodiale **degli arresti domiciliari o del carcere**, salvo che

- **non ricorrono esigenze cautelari in ragione degli elementi acquisiti**

➤ oppure le esigenze cautelari «*possano essere soddisfatte da altre misure cautelari*», purché mettano al riparo la persona offesa dal «*pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica*» (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.).

Da sottolineare che il catalogo di questi delitti è più ampio di quelli per cui è derogabile il limite complessivo di durata delle intercettazioni, qui ricorrendo anche i delitti di cui l'art. 572 c.p. anche nella sua forma semplice, e degli artt. 612-bis e 612-ter c.p. anche nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza “di genere”.

Inoltre, anche per i delitti appena richiamati, nonché per quelli di cui agli artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma c.p. non trova applicazione il divieto della custodia in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (art.275, c.2 bis c.p.p. come modificato).

In tema di misure cautelari si segnala la modifica della distanza minima dalla p.o. in caso di divieto di avvicinamento o di allontanamento dalla casa familiare: si aumenta il limite della distanza minima da tenere in caso di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e a quella dell'allontanamento dalla casa familiare, portandola ai **1.000 metri** rispetto ai precedenti 500.

La modifica potrebbe comportare delle problematiche applicative quando l'interessato e la persona offesa vivano in piccoli centri abitati o risiedano o lavorino a poche centinaia di metri uno dall'altra.

Immaginabile che aumenteranno i casi in cui il giudice farà ricorso alla facoltà di **modulare il divieto di avvicinamento «per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative»** ex artt. 282 bis, c.2 e 282-ter comma 4 c.p.p.

Nuovo art.64 bis disp. att. c.p.p.: obblighi informativi del P.M.

Da segnalare la riscrittura dell'**art.64 bis disp.att.c.p.p.** che onera il P.M. (quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata) di verificare la ricorrenza di procedimenti civili tra le parti, nonché di trasmettere al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i provvedimenti di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti di esercizio dell'azione penale.

Comunicazioni e informazioni alla persona offesa.

Si segnala che, in coerenza con la possibilità che la persona offesa chieda tempestivamente e motivatamente di essere personalmente sentita dal P.M. si introduce l'art.90 bis 2 c.p.p. prevedendo che si dia avviso alla persona offesa di tale facoltà *“sin dal primo contatto con l'autorità procedente”* e in una lingua a lei comprensibile, quando si procede per i reati di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, c. 1, nn 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n. 1 e secondo comma; all'art. 577-bis c.p. nella forma tentata; nonché per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero degli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, c.1 nn. 2, 5 e 5.1, 577, c. 1, n. 1 e secondo comma, e 585, c.4 c.p.

Inoltre, si tutela la partecipazione al procedimento della persona offesa in caso di **definizione del giudizio mediante patteggiamento**: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l'istanza alla persona offesa, per consentirle la facoltà di presentare *«memorie e deduzioni»* (art.444, c.1 quater c.p.p.).

Questa facoltà data alla persona offesa è oggetto di uno specifico obbligo informativo previsto nel nuovo art. 90-bis, lett. d-bis c.p.p.; in questa evenienza l'art.90 bis 2 prevede che, in caso di procedimenti per i delitti indicati nel medesimo articolo (vedi *supra*) *“sin dal primo contatto con l'autorità procedente”* e in una lingua a lei comprensibile, la persona offesa sia informata *“della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis e 444, comma 1-quater”*.

Quando l'accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.

“Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni” e si prevede che *“Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore, sono sentiti se compaiono”*.

Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Si modifica il raggio d'azione delle comunicazioni sull'evasione o scarcerazione alla persona offesa previste nell'art.90 ter c.p.p., stabilendo, al comma 1 bis che

“Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale.”

Aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 bis si stabilisce anche che
“Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione”.

Misure alternative alla detenzione.

Si inserisce l’art. 58 sexies nell’O.P. con obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, in caso di concessione di misure alternative alla detenzione o comunque provvedimenti che consentano di uscire dall’istituto, adottati nei confronti di condannati/internati per determinati delitti:

“Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all’internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

2. Quando al condannato o all’internato per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l’uscita dall’istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l’internato è

detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione”.

Disposizioni in tema di esecuzione delle pene.

Si amplia il catalogo dei reati di cui al comma 1-quater dell'art. 4-bis O.P. includendo anche il femminicidio, i maltrattamenti aggravati, l'omicidio aggravato di genere e alcune ipotesi di atti persecutori aggravati dal comma 3 dell'art. 612 bis tra le fattispecie per cui la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla valutazione giudiziale positiva dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto condotta per almeno un anno.

“I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”.

Si prevede anche che

“Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2” (art. 4 bis O.P., comma 2 bis).

Da rilevare che a tali fattispecie si estenderà anche il **divieto di concessione di pene sostitutive** che l'art. 59 l. 689/1981 stabilisce per i reati di cui all'art. 4-bis, con una preclusione assoluta che la Corte costituzionale con sentenza 139/2025 ha di recente ritenuto immune da vizi di legittimità.

Altrettanto da rilevare che, pertanto, i reati di cui agli **artt. 572, c.2 e 612 bis, c.3 c.p.** vengono **esclusi dalla possibilità di applicazione dell'art. 656 c.p.p.** ossia non sarà più possibile, qualora la pena da espiare sia non superiore ai 3 anni (quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei

anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 DPR n.309/90), emettere il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, dando 30 giorni all'interessato per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 90 DPR n.309/90.

Novara, 17 dicembre 2025

Il Procuratore della Repubblica
Dr Giuseppe Ferrando



Si pubblicherà nel sito web dell'Ufficio.

